



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SARDEGNA RICERCHE



**CONCESSIONE SERVIZIO BAR ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI
CAGLIARI**

PROGETTO SERVIZIO DI CONCESSIONE

E - Schema di contratto di concessione



Data: 07 - 2018

Il presente disegno è di proprietà esclusiva del committente e non può essere riprodotto ne consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex articolo 99 Legge 22/04/1941 n°633

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sandra Ennas

COD. 82_18. CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI.

CIG 75848998A8 CUP: G73J14000320002

TRA

Giorgio Pisanu, Direttore Generale, nato a Cabras (OR) l’8 gennaio 1958, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto di Sardegna Ricerche, con sede legale in via Palabanda 9 Cagliari;

E

la Società _____ - Codice Fiscale/P.I.: _____ - con sede legale in _____ (c.a.p. _____) - Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. REA _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il __/__/____ - Codice Fiscale: _____, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "Concessionario");

per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016, del **“SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI”** di Sardegna Ricerche.

L’Amministrazione da una parte e il Concessionario dall’altra, di seguito anche definiti congiuntamente le **"Parti"**.

PREMESSO CHE

- Con la Delibera della Giunta Regionale 19/2 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Manifattura tabacchi. Indirizzi per la gestione”, la Giunta regionale ha espresso precisi indirizzi relativamente all’utilizzo degli spazi dell’ex Manifattura tabacchi e alle modalità di gestione, prevedendo un affidamento temporaneo all’Agenzia Sardegna Ricerche, per il prossimo triennio.

- Con la Delibera della Giunta Regionale 69/8 del 23/12/2016 "Manifattura tabacchi. Attuazione indirizzi per la gestione: Piano di Attività" con la quale è stato approvato il Piano di Attività per la gestione dell'ex Manifattura tabacchi di Cagliari.
- che il citato Piano delle Attività prevede l'affidamento in concessione del Locale accoglienza - bar (locale 120, di 277,63 metri quadri) per il servizio di bar e caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande per una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione Appaltante per altri e ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- che il citato Piano delle Attività prevede l'affidamento in concessione del Locale accoglienza - bar (locale 120, di 277,63 metri quadri) per il servizio di bar e caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande per una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione Appaltante per altri e ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- che con nota prot. n. 5584 del 27 gennaio 2017 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ha espresso il nulla osta preventivo all'Agenzia Sardegna Ricerche per l'avvio dei bandi per la concessione dei locali per durate di tempo superiori alla durata del contratto di comodato;
- che con determina del DG n° _____ del __/__/____ è stato aggiudicato in via definitiva alla Società _____ la procedura Cod. 82_18 esperita da Sardegna Ricerche per individuare il soggetto concessionario a cui affidare il servizio di cui sopra (procedura di selezione - N.ro CIG: 75848998A8);
- che con determina del DG n° _____ del __/__/____ è stato approvato il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal concorrente in sede di gara;
- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni come previste nell'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € _____ attraverso Polizza n. _____ emessa il _____ da: _____, valida sino al _____;

- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito, con le modalità indicate nell'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. _____, emessa da _____, valevole dal _____ al _____;

Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, il DUVRI, il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato con determina del DG n° _____ del __/__/____, l'Offerta economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

ART. 2 -OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte di Sardegna Ricerche (di seguito Amministrazione o Concedente) della gestione funzionale ed economica del servizio bar e caffetteria (di seguito concessione) da svolgersi all'interno dei locali denominati "Locale Accoglienza" e degli spazi antistanti, ubicati all'interno del Complesso della Manifattura Tabacchi di Cagliari, con accesso da Viale Regina Margherita n.33 e individuato dalla planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare il Concedente affida al Concessionario:

- a) l'allestimento dei locali con arredi, apparecchiature ed attrezzature necessari per l'espletamento del servizio come descritto nel Progetto Tecnico Gestionale;
- b) la gestione funzionale ed economica del servizio prioritario compreso il servizio di catering, e i servizi annessi di pulizia e manutenzione dei locali e degli impianti, come meglio definito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico Gestionale;
- c) la gestione funzionale ed economica dei servizi secondari e complementari che il concessionario ha offerto e che sono descritti nel Progetto Tecnico Gestionale;

d) il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione mediante rimozione degli arredi, apparecchiature ed impianti a cura del concessionario.

ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto che viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Progetto Tecnico Gestionale e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentati in sede di offerta e contenuti nel presente contratto come parte integrante del medesimo.

Il Concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), oltre al miglioramento degli stessi criteri offerto dal concessionario in sede di offerta tecnica:

1.1. il Decreto 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) per la ristorazione collettiva e derrate alimentari;

1.2. il Decreto 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;

1.3. il Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Il Concessionario si obbliga a garantire una adeguata informazione agli utenti relativamente a: alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli alimenti, stagionalità degli alimenti, corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.

Il Concessionario si obbliga ad accettare il subentro di un soggetto terzo nel ruolo di Concedente in quanto Sardegna Ricerche svolgerà il ruolo di gestore dell'ex Manifattura Tabacchi in misura temporanea fino al mese di Luglio 2019.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar nel Locale e negli spazi oggetto della presente Concessione e del Progetto Tecnico Gestionale.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Progetto Tecnico Gestionale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di concessione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

ART. 4 – DESTINAZIONE DEL CIBO NON SOMMINISTRATO

Il Concessionario si obbliga a recuperare il cibo non somministrato ed a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla L. 155/2003. A tal fine è allegato al presente contratto un protocollo sottoscritto tra il Concessionario e l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale _____, che costituisce parte integrante dello stesso.

ART. 5 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Contratto avrà la durata di **72 (settantadue) mesi** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di **consegna del servizio**, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente del Concedente per al massimo altri e ulteriori **72 (settantadue) mesi** agli stessi patti e condizioni del contratto originario, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati all'articolo 24 del Capitolato Speciale della Concessione.

La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel Capitolato Speciale e nel Progetto Tecnico Gestionale e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire.

L'esecuzione della concessione oltre il termine di scadenza del Contratto non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del Contratto stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso delle aree e locali dati in uso al Concessionario per il periodo concessorio.

Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione degli impianti, allestimenti e attrezzature dallo stesso realizzate, incluso il trasporto e lo smaltimento a termini di legge vigenti in materia se sussiste la necessità e il ripristino dello stato dei luoghi.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice civile in materia.

ART. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 165 del Codice.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE

Il Concessionario si impegna a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio della concessione, il canone di concessione di importo mensile pari a € _____ (Euro _____/_____) offerto dal concessionario in sede di gara e con le modalità e i tempi descritti nel Capitolato Speciale, con una riduzione del 50 % sull'importo del canone prevista per i primi 12 mesi di concessione al fine di favorire la fase di start-up del servizio da parte del Concessionario.

Le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, per il riscaldamento e raffrescamento dei locali e per la fornitura del servizio idrico integrato, sono già comprese e interamente compensate nel canone di concessione, come previsto dall'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il caso che i consumi di energia elettrica superino la soglia semestrale, pari a 21.000 kWh, si applicherà un sovra canone pari al 15% del canone mensile per ogni 1.000 kWh consumati oltre i 21.000 kWh.

Rimangono ad esclusivo carico del concessionario il pagamento delle imposte per l'esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle tasse su SIAE e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività in concessione.

ART. 8 – PENALI

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione e/o reclami nell'esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'articolo 23 del Capitolato Speciale della Concessione.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Concessionario di cui all'articolo 16 del Capitolato Speciale il Sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il Responsabile del Concessionario dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare: _____

Telefono: _____

PEC: _____

Email: _____

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l'informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per la sede oggetto della concessione.

Nell'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l'Amministrazione nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall'Amministrazione stessa.

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s'impegnerà altresì a segnalare all'Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.

I costi per la sicurezza e per la riduzione del rischio da interferenze sono stati stimati complessivamente in € 200,00 annuali.

Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come richiamato all'articolo 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico – sanitario e di tipo qualitativo per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario.

Durante la fase di gestione, il Concedente nominerà una apposita Commissione di Controllo e Valutazione, che procederà a verifiche periodiche (con cadenza almeno semestrale) sulla

qualità e la rispondenza dei prodotti alimentari e dei servizi offerti dal Concessionario secondo l'articolo 58 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario sarà obbligato a facilitare tutti i controlli che l'Amministrazione, attraverso la Commissione di controllo e valutazione, riterrà opportuno effettuare, anche disgiuntamente, senza limitazioni di giorni, orario e di accesso. Dovrà pertanto essere comunque garantito l'accesso alla Commissione anche durante l'orario di chiusura dell'esercizio.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO INTEGRITÀ

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che la Società possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal **Patto di integrità** del Concedente, sottoscritto per presa visione e accettazione in sede di gara, consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno, a meno di quanto previsto dall'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito "Titolare").
- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.

I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) forniti dall'operatore economico sono trattati per finalità connesse all'attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione della procedura.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- Il Titolare del trattamento
- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e l'eventuale gestione del contratto.

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.

Modalità di esercizio dei diritti:

gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegna ricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.

ART. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 19 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Disciplinare. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Cagliari, _____

Sardegna Ricerche

Il Concessionario

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Cagliari, _____

Il Concessionario